

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DEL TERZO SETTORE
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ASSOCIAZIONE QUATERNITY CLUBS ITALIA ETS**

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Quaternity Clubs Italia ETS", di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

La dizione Ente del Terzo Settore e l'acronimo STS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Zafferana Etnea (CT) e la sua durata è illimitata.

L'Associazione può costituire sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale ed è basata su principi antirazzisti, antifascisti, democratici, solidali e pacifisti.

L'Associazione ispira il proprio operato, e si richiama nel leale rapporto di interlocuzione con le istituzioni pubbliche, alla valorizzazione e concretizzazione, tra l'altro, dei seguenti principi e parametri normativi:

- i principi, le libertà, i diritti e gli obblighi, di rango costituzionale e/o internazionale,
- di solidarietà sociale e di uguaglianza (artt. 2 e 3 Costituzione Italiana)
- di libera associazione (art. 18 Costituzione Italiana)
- di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione Italiana)
- di autonoma iniziativa dei cittadini per il concorso, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona (art. 1 del D. Lgs. 117/2017)
- di valore e funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, la promozione e lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1 del D. Lgs. 117/2017)

In particolare, le finalità dell'Associazione consistono nel fornire intrattenimento e svago ai propri membri che condividono la passione o l'interesse per il gioco "Quaternity" e per altri mind games, e che desiderano maggiore affiatamento, contatto personale, interazione sociale, ricreazione, istruzione, intrattenimento, creatività, tornei, competizioni e altre opportunità



[Handwritten signature]

12

- 

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che, interessate alle attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dello statuto e formano la Commissione Scientifica, di cui al successivo Art. 12;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.





[Handwritten signatures and initials]

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato ed annotata sul libro soci. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dal consiglio direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o mancato versamento della quota sociale.

L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate dall'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'associato può essere escluso dall'Associazione:

nel caso in cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Associazione;

nel caso in cui il socio abbia utilizzato, senza consenso scritto, la proprietà intellettuale che l'Associazione utilizza in virtù di una licenza.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al presidente dell'Associazione.

L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato in contraddittorio gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Volontari

Sono volontari coloro che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili, previa delibera del consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10 – Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'associazione. I sostenitori non hanno diritto di voto. Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 11 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo tre del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 12 – Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati
- il consiglio direttivo
- la commissione scientifica
- l'organo di controllo, laddove eletto
- il revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta, motivata da almeno un quarto degli associati;

Per convocare l'Assemblea il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 14

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata, ovvero consegnata a mano, a mezzo sms, fax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetti del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi, in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea e le relative votazioni possono svolgersi in modalità telematica o con altri mezzi tecnologici che garantiscano l'effettività della partecipazione e la possibilità del voto libero e segreto, ove richiesto.

Art. 15

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;

- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla qualità di associato;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione e la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge e dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, anche in calce all'avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o comunque per voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Ogni forma di votazione può essere effettuata in modalità telematica o con altri strumenti tecnologici che consentano l'espressione libera del voto e la sua segretezza, quando richiesto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi, nominati nell'atto costitutivo. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati. Non può essere eletto consigliere e se eletto, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena, che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, qualora l'associazione vi sia iscritta. Indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Nel caso di iscrizione, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 20

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta con ogni mezzo utile, inclusi i mezzi telematici, almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza il consiglio direttivo può essere convocato anche con 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche in audio videoconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di stallo, il voto del Presidente vale doppio. Le votazioni sono palesi.

Art. 21

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto, alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

- Elege tra i propri componenti il Presidente.
- Elege tra i propri componenti il Vicepresidente.
- Elege tra i propri componenti il tesoriere e il Segretario.
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.
- Predispose e propone all'Assemblea il programma annuale di attività.
- Individua le attività diverse da quelle di interesse generali esperibili dall'associazione.
- Predispose annualmente il bilancio di esercizio, lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- Predispose annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- Conferisce procure generali e speciali.

Art. 19
Art. 20
Art. 21
R.D.
D.20
7

- Assume licenze eventuali prestatori di lavoro, fissandone, mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- Propone all'Assemblea il regolamento per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali.
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati.
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
- Delibera in ordine alla perdita dello status di associato.
- Mantiene i rapporti e consulta il comitato scientifico ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda, ovvero quando sia necessario e opportuno.

Art. 22

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 23 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed esercita la firma sociale. Dura in carica quanto il consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo, qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 24 – Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal consiglio direttivo.

Art. 25 – Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

Art. 26 – La Commissione Scientifica

Della commissione scientifica fanno parte i fondatori dell'associazione. La commissione scientifica formula indirizzi e direttive generali al consiglio direttivo in merito alla conduzione dell'associazione. Possono essere chiamati a far parte della commissione scientifica altri individui, associati e non associati, il cui apporto è ritenuto importante per la vita dell'associazione. La commissione scientifica e i suoi singoli componenti hanno il diritto di essere

consultati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea degli associati e di chiedere informazioni sulla vita dell'Associazione.

Art. 27 – L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del decreto legislativo 117 del 2017, l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo numero 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma uno, del decreto legislativo numero 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 28 – Revisore legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Art. 29 – Patrimonio, Esercizio sociale e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione ed alla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, perdite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 30 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'articolo sei del decreto legislativo 117 del 2017, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Art. 31

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità delle associazioni.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati.
- Registro dei volontari.
- Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali quando redatti per atto pubblico.
- Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 33 – Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione in particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e dai libri sociali

obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati e dei membri della commissione scientifica per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Art. 34 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad euro 100.000 annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente tenere aggiornati nel proprio sito. Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (ai sensi del comma due, articolo 14 del decreto legislativo 117 del 2017) Gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 35 – Proprietà intellettuale

Per tutto il tempo in cui la presente Associazione sarà riconosciuta da "Quaternity Clubs Inc.", l'Associazione potrà utilizzare la proprietà intellettuale, sia registrata, sia non registrata, relativa a "Quaternity", nonché a "International by Quaternity LLC, società a responsabilità limitata con sede in Georgia USA.

I diritti di utilizzo di tale proprietà intellettuale da parte dell'Associazione avverranno in quanto ente. L'Associazione non potrà concedere in licenza, sublicenziare, consentire o permettere ai propri associati, ad eventuali sedi secondarie o distaccate, ad altri individualmente o come gruppo o ente di utilizzare tale proprietà intellettuale senza l'esplicito consenso scritto del proprietario e qualsiasi nuovo oggetto creato dall'Associazione o da qualsiasi associato che si basi su, derivi da, si riferisca o incorpori tutta o parte della proprietà intellettuale sarà soggetto a licenza e potrà essere pubblicato, riprodotto, visualizzato, o formato, adattato, trasmesso, distribuito, affittato, venduto o altrimenti utilizzato in base a tale licenza. Tutti gli usi di qualsiasi proprietà intellettuale sopra descritta, compresi, senza limitazioni, la riproduzione, l'esposizione, l'esecuzione, l'adozione, la trasmissione, la distribuzione, il noleggio, la vendita o altri usi di qualsiasi nuovo oggetto o di qualsiasi altro oggetto basato su, derivato da, correlato a, o che incorpora tutta o parte di tale proprietà intellettuale, saranno interrotti immediatamente senza preavviso o richiesta al momento della sospensione di , del ritiro del riconoscimento, delle dimissioni o dello scioglimento della presente Associazione.

Art. 36 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio legale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore aventi oggetto affine a quello dell'associazione.

In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve agli associati.

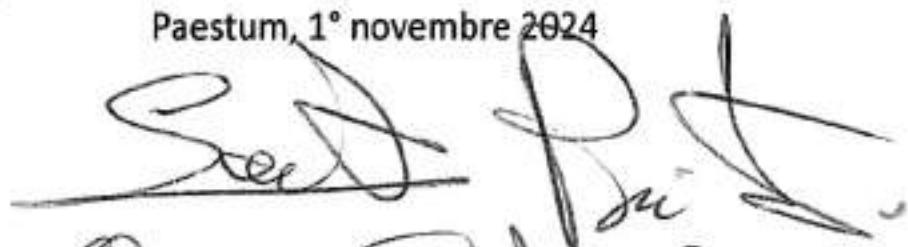
L'associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005 numero 82.

Art. 37 – Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al decreto legislativo 117 del 2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto e confermato

Paestum, 1° novembre 2024



Maria Francesca Fracanzano

Ocei S. S. S. S. S.

Marina Spina

Maria S. S. S. S. S.

~~Maria S. S. S. S. S.~~

Maria S. S. S. S. S.

Fiora Fracanzano
Pietro C. S. S. S.

Freda P. S. S. S.

Luca S. S. S. S.
Internazionale

Joel S. S. S. S.





Anna S. S. S. S.

Elisabeth R. S. S.